



Milano 28-29-30 Novembre 2019

divenne uno degli ambiti del confronto tra le parti sociali a livello contrattuale. Negli anni successivi, di fronte a una situazione generale stabile, con il Paese interamente impegnato alla ricostruzione e a fronte di una situazione economica nel segno di una costante e progressiva crescita, sul fronte contrattuale non vi furono particolari novità se non l'aggiornamento dei minimi salariali con un aumento del 4% per i manovali e del 5% per gli operai nel 1953. Il tema del finanziamento delle Casse Edili venne affrontato nel 1959 quando, con il contratto di categoria, fu affidato alle associazioni territoriali il compito di determinare l'ammontare del contributo paritetico da parte degli imprenditori e dei lavoratori entro un massimale stabilito a livello nazionale. A quell'epoca le casse territoriali erano 20 destinate a diventare 42 nel 1961.

Gli anni Sessanta

Il cambiamento dello scenario economico era comunque destinato a cambiare, con la conseguenza di produrre effetti anche nel confronto tra le Parti sociali e quindi nell'affrontare la nuova fase di contrattazione. La stabilizzazione del mercato del lavoro in edilizia favorito della fase espansiva degli anni Cinquanta veniva messa in discussione da diversi fattori sia interni allo stesso ciclo produttivo edile, sia a causa del mutare degli scenari internazionali. Tutto ciò comportava sia la necessità di adeguare alcuni strumenti sia far fronte a una maggiore conflittualità. L'occa-

Milano 28-29-30 Novembre 2019

sione per affrontare questi cambiamenti fu la trattativa contrattuale nel 1961. Sia le organizzazioni datoriali che sindacali iniziarono, ad esempio, a considerare il tema dell'esodo della manodopera edile verso paesi esteri, così come iniziarono ad interrogarsi sull'utilità di affiancare alle questioni meramente salariali, anche una valutazione qualitativa del lavoro e quindi di come intervenire sulla struttura delle qualifiche e sull'articolazione delle figure e delle mansioni. Tutto ciò a fronte a cambiamenti che stavano avvenendo sia nel modo stesso di produrre, sia rispetto all'organizzazione del cantiere. Cresceva così l'attenzione rispetto alle condizioni di lavoro e alla sua durata. Così nel contratto venne sancita la regola delle 48 ore di lavoro e venne prevista l'indennità in caso di pioggia o neve. Trovò anche applicazione il principio della parità salariale tra i lavoratori e le lavoratrici, mentre l'aumento salariale venne fissato in un 12%.

Con il contratto del 1965 le controparti arrivarono a definire alcuni aspetti riguardanti anche l'attività delle Casse Edili, come la riduzione dell'indennità straordinaria al 7%, mentre il contributo per la Cassa venne confermato al 20%. I compiti della Cassa trovarono una più puntuale definizione e venne introdotto un nuovo importante istituto a garanzia per i giorni di malattia precedenti al quarto che fino a quel momento erano esclusi da ogni copertura. Nel contratto si fece un preciso riferimento alla necessità di aumentare l'attenzione e quindi l'impegno reciproco

sul fronte del rischio di infortuni e per la promozione di iniziative volte a garantire una maggiore sicurezza sul lavoro. Anche il quadro relativo all'orario di lavoro, alle ferie e alle festività venne modificato con la riduzione dell'orario di lavoro a 45 ore settimanali, che divennero 40 alla fine del decennio, puntando a favorire una maggiore qualificazione e migliori condizioni nel rapporto tra vita lavorativa e vita sociale. È in questo ambito del resto che diventava importante valorizzare il ruolo della bilateralità. Con il CCNL per operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato tra Ance e sindacati dei lavoratori il 25 novembre 1966 all'articolo 63 viene sancito: "Le parti convengono di costituire una Commissione Centrale paritetica con funzioni consultive di studio e coordinamento in materia di Casse Edili". Il 1966 è anche l'anno in cui nel CCNL viene istituita "l'anzianità di mestiere" per gli operai, introducendo il principio della maturazione di anzianità presso più imprese.

Sono anni in cui va progressivamente mutando il clima sociale e cresce il conflitto, tanto che la trattativa successiva risentì dell'inasprirsi delle lotte sindacali e di una società civile che esprimeva un rinnovato protagonismo. Ciò si ripercosse anche sulla bilateralità con la decisione condivisa inserita nel contratto di porre a carico esclusivamente dei datori di lavoro il contributo per il finanziamento di alcune prestazioni come le integrazioni per disoccupazione, infortunio o malattia.

Questi cambiamenti, seppur profondi, non

sciolsero tuttavia alcuni nodi fondamentali relativamente alla gestione delle Casse Edili, in primis il tema dell'armonizzazione delle prestazioni erogate dalle rispettive casse. Così come restava aperta la questione dell'applicazione di una vera pariteticità di gestione dell'istituto. Ciò riguardava le diverse sigle datoriali, così come il rapporto tra rappresentanti imprenditoriali e rappresentanti dei lavoratori. In particolare la designazione dei presidenti delle Casse spettava all'ANCE e per quanto riguardava la firma degli atti, qualora il presidente fosse impossibilitato, la delega veniva attribuita a un altro rappresentante degli imprenditori e non al vicepresidente o all'amministratore delegato eletti, invece, dai sindacati dei lavoratori. La diatriba veniva risolta nel contratto nazionale del 1969, anticipato da un accordo tra l'ANCE e le organizzazioni sindacali, dove si predisponneva l'obbligo della doppia firma del presidente e del vicepresidente per gli atti concernenti ogni movimento dei fondi delle Casse Edili.

Gli anni Settanta

Dal 1971 intanto il lavoro era stato distribuito in cinque giorni settimanali, con l'istituzionalizzazione della busta paga come modello unico, secondo la prassi da anni presente nell'industria manifatturiera e l'assistenza ai lavoratori e alle imprese aveva trovato riconoscimento nel contributo di indennità complementare di disoccupazione. Sempre sul fronte della bilateralità si riconosceva, inoltre, il ruolo

strategico dei Centri di formazione delle maestranze come riferimento non solo di formazione dei giovani, ma anche come aspetto rilevante di una logica di sistema attraverso l'affidamento della gestione dei contributi dedicati alla formazione, collegandoli strettamente alle Casse Edili. Trovarono riconoscimento contrattuale anche i Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ponendo per la prima volta con rinnovato vigore il tema doloroso

degli infortuni in cantiere destinato a diventare uno degli ambiti di maggiore impegno sindacale.

Tra i temi sul tavolo del confronto tra sindacati e associazioni datoriali la ricerca di dare soluzione a uno a delle questioni strutturali che caratterizzavano il lavoro edile: la discontinuità. E' così che all'inizio del nuovo decennio i contratti integrativi iniziarono a prevedere la possibilità di accantonare l'indennità di anzianità. Tra i primi a seguire questa strada fu il Pie-



monte. Gli anni Settanta furono caratterizzati da una grande vivacità di iniziative anche alla luce del profondo cambiamento strutturale del settore, con il proliferare di un numero crescente di imprese, la maggior parte delle quali di piccole e piccolissime dimensioni, a cui si aggiunsero gli effetti della crisi petrolifera, che produsse la prima importante riconfigurazione dell'offerta determinando un numero rilevante di fallimenti e chiusure aziendali. Di fronte a questo scenario a livello territoriale le parti sociali utilizzarono le Casse Edili come strumenti di gestione della crisi come a Parma nel 1974 dove venne istituito un fondo specifico in caso di fallimento aziendale.

Nei contratti del biennio 1973-74 si ampliarono le prerogative sindacali con l'istituzione dell'indennità di mensa e di trasporto. Si tratta del resto di un contratto storico in quanto per la prima volta venne firmato dalle tre confederazioni riunite in una sigla unitaria: La Federazione dei lavoratori delle Costruzioni (FLC). L'unità sindacale consentì al sindacato di confrontarsi con maggiore autorevolezza e forza con le controparti datoriali.

Il successivo rinnovo contrattuale nel 1976, portò un numero rilevante di novità ad iniziare dall'aumento del contributo alle Casse Edili, l'introduzione di un premio professionale e l'acquisizione del diritto allo studio prevedendo la partecipazione

dei lavoratori ai corsi delle 150 ore. Venne anche deciso, attraverso degli accordi con Inail e Inam, che in caso di malattia o infortunio le Casse Edili anticipassero i trattamenti dovuti al lavoratore dagli istituti assicurativi pubblici, mentre venne garantita l'integrazione della retribuzione al 100% in caso di malattia. Con questo contratto l'anzianità di mestiere viene trasformata nel PPE - Premio di Professionalità edile, che comportava condizioni più favorevoli per gli operai iscritti in Cassa Edile. Passi avanti vennero fatti anche verso una sempre maggiore omogeneizzazione tra gli statuti locali e quello nazionale, garantendo una maggiore uniformità sul piano delle prestazioni erogate dalle Casse.

Alla fine del 1977 si avvia il processo per un sistema unico nazionale delle Casse Edili. Nell'accordo, siglato il 12 dicembre dalle Parti sociali, viene sancito l'obbligo di applicazione per tutte le Casse di uno statuto unico.

Gli anni Ottanta

Il processo evolutivo e di sviluppo dei compiti e del ruolo delle Casse è proseguito negli anni '80. Di grande rilevanza è la possibilità per le Casse Edili di gestire il Tfr, demandando questa funzione ai contratti integrativi provinciali che ne debbono definire tempi e modalità. Un provvedimento di grande rilievo che tuttavia era destinato a scontrarsi con la lontananza tra realtà territoriali e organizzazioni nazionali. Per dare una risposta a queste difficoltà venne istituita la Commissione nazionale per le

Casse Edili (CNCE) con il principale compito di verificare la rispondenza della disciplina nazionale con quella delle Casse Edili territoriali affidando ad essa il coordinamento generale. Il processo di rafforzamento in una logica sistemica a dimensione nazionale riguarderà negli anni successivi anche gli ambiti della formazione e della sicurezza, con la costituzione del Formedil prima e della Commissione nazionale per la sicurezza (CNCPT) poi.

Nel 1983 entra in vigore, in sostituzione del PPE, l'APE, Anzianità Professione Edile, un istituto contrattuale, previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile, con il quale si riconosce all'operaio l'anzianità di servizio maturata nell'ambito del settore attraverso l'iscrizione alle Casse Edili, con specifico contributo a carico dell'impresa. Un anno dopo, nel 1984, nasce l'APES - Anzianità professionale edile straordinaria, corrisposta all'atto del pensionamento dei lavoratori iscritti.

Tra le questioni oggetto della riflessione comune delle Parti sociali nel corso del decennio c'è la consapevolezza della necessità di dotarsi di strumenti informativi e conoscitivi del mercato delle costruzioni e della struttura del mercato del lavoro. Un impegno più volte ribadito e che se si è concretizzato nell'organizzazione e nella gestione a livello territoriale non è mai decollato come un vero e proprio Osservatorio nazionale.

Mentre proseguiva l'impegno e l'attenzione ad ampliare l'offerta di formazione e a intervenire concretamente per quanto



riguardava la sicurezza arrivando garantire ai lavoratori un abbigliamento adeguato in termini di antinfortunistica cresceva l'attenzione sulla difficoltà ad arginare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale nei confronti delle imprese rispettose delle norme e che applicavano il contratto di categoria. È alla fine del decennio con i contratti nazionale e integrativi del triennio 1987-1989 che viene formalizzato il ruolo di garanzia e di verifica svolto dalle Casse Edili in materia di regolarità contributiva e di rispetto delle norme contrattuali attraverso il rilascio della certificazione di iscrizione e di correttezza. Questo ruolo trova un pieno riconoscimento nel 1990 con il varo della legge n.15 del 19 marzo 1990 (la cosiddetta Legge antimafia) con cui si sancisce l'obbligo per tutte le imprese edili impegnate nelle opere pubbliche di essere iscritte alle Casse Edili nel rispetto dei contratti di lavoro e di tutti gli adempimenti che ne conseguono.

Ed è sempre sulla base dell'Accordio dell'8 febbraio del 1989 che viene approvato il regolamento istitutivo della CNCE, conferendo alla Commissione funzioni di controllo e coordinamento del sistema nazionale delle Casse Edili.

Gli anni Novanta

Nel 1991 le Casse aderenti alla CNCE sono 98. Ed è proprio con il contratto collettivo firmato in quell'anno che viene fatto un altro passo avanti nella logica di sistema con un accordo per la creazione di uno schema unico di bilancio per tutte le Casse Edili,

corredato dalle schede statistiche che debbono essere approvate dalla Commissione nazionale.

È l'ultimo atto prima di Tangentopoli, che sconvolge non solo il quadro politico ma colpisce al cuore anche il settore delle costruzioni contribuendo a un profondo processo di ristrutturazione del tessuto imprenditoriale di maggiori dimensioni. Un processo che coincide con quella che allora venne definita la crisi più grave dal dopoguerra. Si apre allora una lunga e travagliata fase contrattuale destinata di fatto a concludersi soltanto nel 1997 a livello nazionale e nel biennio successivo a livello territoriale. Sono anni di profonda disillusione, di distacco tra le avanguardie sindacali e i lavoratori, così come le rappresentanze imprenditoriale risultano distratte dagli effetti della crisi giudiziaria e da quella economica. La questione della corruzione e del rispetto delle regole diventa il fulcro anche della contrattazione collettiva. Tutti temi che trovano ampio spazio nel primo convegno nazionale delle Casse Edili, promosso dalla Commissione nazionale a Roma il 20 e 21 novembre, che costituisce l'occasione per porre le basi di un rilancio del sistema secondo una logica unitaria.

Il nuovo secolo

Con il contratto del 2002 viene avviata la sperimentazione del DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Intorno a DURC cresce una funzione "pubblica" delle Casse Edili alla cui attività di controllo

della regolarità contributiva viene riconosciuta una funzione sociale ed amministrativa caratterizzata da connotazioni di carattere pubblico e pertanto normata dallo Stato. Il DURC si configura come un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL e della Cassa Edile. La decisione di affidare anche alle Casse Edili il rilascio del DURC oltre a valorizzare le Casse sposta in avanti l'impegno della Categoria contro il lavoro irregolare. Nel 2003 l'APES viene assorbita dal nuovo istituto di previdenza complementare di settore, il PREVEDI. Nel 2004 viene approvato dalle Parti sociali l'attuale Statuto della CNCE così come trova spazio il riferimento all'evoluzione del DURC verso uno strumento sempre più efficace come quello della "congruità" con il quale si intende trovare una corrispondenza tra la dimensione e il valore dell'opera e il numero degli operai impiegati. Una battaglia che caratterizzerà l'impegno delle Parti sociali e il confronto con le istituzioni, trovando applicazione in alcune realtà territoriali e poi in occasione della ricostruzione post terremoto nell'area del cratere dell'Appennino centrale, attraverso una specifica ordinanza emessa nel 2018 dal Commissario straordinario. Negli anni successivi al passaggio del nuovo secolo si registra per effetto di un'accelerazione dell'integrazione del mercato unico europeo una crescita sempre maggiore del numero delle società provenienti da altri Paesi che gestiscono

lavori privati o pubblici in Italia. È così che le Parti Sociali nazionali dell'edilizia, in collaborazione con le Associazioni di categoria europee FIEC e FETBB, si attivano per gestire al meglio una pluralità di questioni tra le quali i rischi di lavoro irregolare e di dumping contrattuale. Ed è così che le Associazioni del settore edile, attraverso la CNCE, attivano un dialogo con le corrispondenti organizzazioni di Francia, Germania e Austria per verificare le condizioni per una regolamentazione condivisa in caso di distacco di lavoratori. Nel 2008 la CNCE firma con SOKA-BAU (Germania), UCF (Francia) e BUAK (Austria) tre convenzioni bilaterali che consentono alle società, che lavorano in uno di questi quattro paesi, di essere esentate dalla registrazione nei fondi previdenziali nazionali, mantenendo la loro posizione nel paese di origine. Questo permette di mettere in sicurezza la correttezza contributiva per gli operai, la regolarità delle imprese, che vedevano richiesto il duplice versamento, garantendo la concorrenza leale e il giusto trattamento salariale per i lavoratori.

Nel contratto del 2014 viene ufficialmente avviato il processo di integrazione tra il sistema della formazione e quello della sicurezza prevedendo l'unificazione tra Il Formedil e la Commissione nazionale Cpt, recependo il percorso avviato da alcuni anni a livello territoriale. E l'anno successivo viene firmato l'accordo con il quale le Parti sociali istituiscono presso la CNCE il FNAPE, il Fondo per l'anzianità professionale edile.

La bilateralità oggi alla vigilia di una nuova stagione

Negli anni le prestazioni delle Casse si sono ampliate fino a raggiungere la conformazione attuale. Oggi vengono erogate prestazioni relative al rapporto di lavoro da tempo in capo alle Casse come il pagamento delle ferie, della tredicesima, così come l'indennità integrativa di disoccupazione, per le malattie professionali e gli infortuni. In questo quadro rinnovato si rafforza il ruolo della CNCE consolidando la sua funzione di coordinamento e di riferimento già potenziata con il passaggio della gestione dell'APE dai territori al livello nazionale, con la creazione del Fondo Nazionale APE (FNAPE), nella logica della messa in sicurezza dei costi per lavoratori ed imprese; le Casse sostengono, altresì, una serie di altre attività collegate alla formazione e alla sicurezza. Con il tempo si è ampliata la gamma di servizi di welfare ai lavoratori e alle loro famiglie, dalle prestazioni sanitarie, allo studio (borse di studio) e molte altre.

Complessivamente il sistema bilaterale in edilizia diffuso su tutto il territorio nazionale costituisce un riferimento per imprese, lavoratori e le rispettive famiglie, garantisce servizi di formazione a diversi livelli e per diverse fasce di età non solo per quanto riguarda l'avvio al lavoro,

ma anche per percorsi di aggiornamento prevalentemente in materia di sicurezza ma coinvolge anche tecnici e professionisti svolgendo attività di orientamento e favorendo nuove professionalità. I comitati per la sicurezza insieme agli enti di formazione, continuano a costituire un baluardo contro i rischi per la sicurezza in cantiere. Al centro del sistema restano comunque le Casse Edili che gestiscono risorse ingenti garantendo ai lavoratori una ampia gamma di prestazioni, assicurando soprattutto la continuità previdenziale e una sicurezza di redditività e di servizi con funzione di integrazione, svolgendo una funzione di fatto di welfare sussidiario. La loro funzione a rilevanza pubblica (emissione del DURC) garantisce, poi, un servizio di verifica della regolarità contributiva e di baluardo contro l'illegalità. Una funzione rafforzata anche con lo strumento della congruità, già sperimentata in alcune regioni e in attesa di trovare una piena applicazione.

Il contratto del 2018-2019

Tra l'estate del 2018 e l'inizio del 2019 si è conclusa un'altra lunga e complessa stagione contrattuale che ha portato attraverso una serie di accordi tra le rap-

presentanze datoriali e tra queste e le organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti al sistema bilaterale a delineare una nuova stagione del sistema, attraverso la creazione di nuovi istituti e strutture di servizio e avviando un profondo processo di riorganizzazione basato sull'aggregazione e secondo logiche di efficienza.

Tra gli aspetti più rilevanti del nuovo contratto vi è sicuramente il rafforzamento degli aspetti di garanzia sanitaria e di premialità per quanto riguarda la continuità lavorativa. Sotto il primo punto di vista la creazione di un fondo nazionale sanitario che amplifica la tradizionale offerta di prestazioni, garantita attraverso le Casse Edili territoriali. Non più solo quindi - a seconda di quanto previsto dalle singole Casse - la copertura di alcune specifiche tipologie di servizi, quali le visite o prestazioni oculistiche o dentistiche, ma un'as-


sistenza generale ad ampio spettro. Il fondo avrà una gestione nazionale con regole uguali per tutti. Il contratto prevede altri 2 nuovi fondi con gestione centralizzata: il fondo per il prepensionamento e il fondo di incentivazione all'occupazione che ha l'obiettivo di favorire l'inserimento nelle diverse fasi del lavoro edilizio di nuove figure sempre più professionalizzate.

La CNCE è chiamata a potenziare le sue competenze tecniche ed organizzative alla luce della creazione dei nuovi fondi nazionali, svolgendo anche un ruolo di verifica dell'applicazione del nuovo contratto sui territori, aiutando le realtà locali nel processo di riconfigurazione e di aggregazione e svolgendo anche un funzione di cerniera tra le Parti sociali e il sistema nel suo complesso, supportandole nel raggiungimento degli obiettivi e favorendo sinergie.

Analisi dei bilanci delle Casse Edili 2008-2018

Volume economico delle prestazioni erogate

Massa salariale di riferimento	76 mld €
GNF (Gratifica Natalizia e Ferie)	11 mld €
APE (Anzianità professionale edile)	3 mld €
Prestazioni sanitarie	285 mln €
Prestazioni sociali	332 mln €
Rimborsi malattia/infortunio	645 mln €
Investimenti supplementari in DPI	160 mln €
TOTALE WELFARE	15 mld € 422 mln €



115
Casse Edili



165.000
Imprese aderenti



600.000
Lavoratori